

Allegato 2 all'atto registrato
in Messina, addì 18-02-2019
N. 1236

L'ADDETTO
BRANDIMONTE CONCETTA



----- STATUTO -----
----- dell'Associazione "O.P.S. OBIETTIVO PERSONA SEMPRE ETS" -----

ART.1

Denominazione

E' costituita l'Associazione "O.P.S. OBIETTIVO PERSONA SEMPRE ETS" (già O.P.S. ONLUS PERSONA SEMPRE). L'Associazione, oltre a sostituire la parola **Obiiettivo** all'acronimo Onlus, assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore, con l'acronimo ETS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni corrispondenza, comunicazione e manifestazione al pubblico della medesima. L'eliminazione dell'acronimo ONLUS e l'assunzione della nuova denominazione sociale "O.P.S. OBIETTIVO PERSONA SEMPRE ETS" sono condizionate, quanto all'efficacia, rispettivamente alla decorrenza del termine di cui all'art.104 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3.7.2017 n.117 Codice Terzo Settore e successive modifiche) e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART.2

Durata - Sede

L'Associazione, che ha durata illimitata, ha sede in Messina, Viale Regina Margherita n.59 "Residential Park"; la sede potrà essere trasferita e potranno essere istituite sezioni nei luoghi che ritenga opportuno previa delibera degli organi competenti.

ART.3

Finalità - Attività

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore di assistenza sociale e socio - sanitaria di cui all'art.5 comma 1 c), d) e g) del D.lgs. 3.7.2017 n.117 Codice Terzo Settore e successive modifiche.

L'Associazione "O.P.S. OBIETTIVO PERSONA SEMPRE ETS" è una organizzazione dedicata a migliorare la comunicazione e quindi la qualità della vita delle persone con complessi bisogni comunicativi. Si definiscono a tal fine "complessi bisogni comunicativi" i problemi comunicativi associati ad una vasta gamma di cause fisiche, sensoriali ed ambientali che restringono o limitano l'abilità a partecipare autonomamente alla società. Le persone con complessi bisogni comunicativi e i loro partners comunicativi possono beneficiare della Comunicazione Aumentativa e/o Alternativa (CAA) sia temporaneamente che permanentemente.

Gli scopi di "O.P.S. OBIETTIVO PERSONA SEMPRE ETS" sono:

- a) riconoscere il diritto di ogni persona alla comunicazione;
- b) provvedere tramite la Comunicazione Aumentativa e/o Alternativa all'educazione e al supporto delle persone con complessi bisogni comunicativi;
- c) fornire assistenza a tutte le persone coinvolte nel campo della CAA e dei complessi bisogni comunicativi ed in particolare a:
- 1) persone che utilizzano la Comunicazione Aumentativa e/o Alternativa;
 - 2) persone con complessi bisogni di comunicazione;
 - 3) membri della famiglia, caregivers, amici delle persone che utilizzano la CAA;
 - 4) operatori sanitari che operano nell'area della CAA o dei complessi bisogni comunicativi;
 - 5) insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
 - 6) studenti che approfondiscono con la CAA i complessi bisogni comunicativi;
 - 7) produttori, distributori, professionisti della riabilitazione, tecnici impegnati nei settori specifici delle attrezzature per la CAA;
 - 8) ricercatori;
 - 9) ogni altra persona, organizzazione, gruppo interessato.

Per adempiere questi scopi **"O.P.S. OBIETTIVO PERSONA SEMPRE ETS"** si impegna a:

- riconoscere che le persone con complessi bisogni comunicativi sono spesso esperti in questa area. Esse, quindi, devono essere coinvolti in ogni comunicazione relativa ai loro bisogni. Tutte le decisioni sulla CAA devono essere prese in maniera collaborativa ogni volta sia possibile;
- organizzare attività ed iniziative di aggiornamento interno e di formazione dei soci;
- organizzare e sostenere iniziative di ricerca e studio relative alla CAA;
- informare la comunità sociale circa le istanze relative alla CAA e ai complessi bisogni comunicativi sostenendo attività ed iniziative pubbliche o editoriali, di divulgazione della CAA;
- stabilire linee guida per la formazione dei formatori di persone con complessi bisogni comunicativi, delle loro famiglie e di persone che lavorano o hanno interessi nel campo della CAA;
- sollecitare tutti i livelli della Pubblica Amministrazione per riconoscere il diritto di accesso alla CAA, ai supporti tecnologici necessari ed ai relativi finanziamenti per le persone con complessi bisogni comunicativi;
- svolgere funzioni di raccordo, raccolta e divulgazione di informazioni relativamente ai progressi scientifici, medici e tecnologici.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (come già previsto nella precedente formulazione dello Statuto nei limiti consentiti dal D.lgs. 4.12.1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni) così come verranno individuate dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria e comunque nel rispetto ed in applicazione del dettato dell'art.6 Codice Terzo Settore.

ART.4

Caratteri

L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano. L'Assemblea dei soci può emanare un ordinamento interno che disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'Associazione (come da disposizione già prevista nello Statuto pre-Riforma Terzo Settore) potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni ETS aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

ART.5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociali come indicate all'art.3 dello Statuto.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni e contributi che saranno concessi da Enti ed Istituzioni pubbliche e da privati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni;
- d) dal ricavato derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Ai fini di cui al comma 1 art.8 Codice Terzo Settore, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1 Codice Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art.9 Codice

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

ART.6

Quota di Partecipazione

L'Organo di amministrazione (ex Consiglio Direttivo) annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione da parte di chi intende aderire ad essa. Tale importo costituirà anche la quota associativa annuale che ogni socio è tenuto a versare entro la data di convocazione dell'Assemblea per l'Approvazione del bilancio di esercizio nella forma di rendiconto per cassa.

ART.7

Soci

Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) i soci ordinari, i quali, unitamente ai fondatori, condividono le finalità dell'Associazione ed ogni anno versano la normale quota stabilita dall'Organo di amministrazione (ex Consiglio Direttivo);
- c) i soci sostenitori, i quali versano, senza che vi sia alcun obbligo, oltre alla quota associativa annuale, ulteriori somme solo ed esclusivamente a titolo di liberalità.
- d) i soci volontari, i quali svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite di questa Associazione ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Indipendentemente dalla terminologia adottata, tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

ART.8

Assunzione della qualifica di Socio

L'Associazione è aperta alle persone o Enti ETS che vorranno parteciparvi purchè in possesso dei requisiti di coerenza, morale e professionale, con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, escludendosi requisiti aventi caratteri discriminatorio e la temporaneità della partecipazione. Per l'ammissione il richiedente deve rivolgere espressa domanda all'Organo di amministrazione (ex Consiglio Direttivo), recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne Statuto e regolamento.

Se la domanda di ammissione verrà accettata dall'Organo di amministrazione, i soci verseranno all'atto di ammissione la quota associativa stabilita dall'Organo di amministrazione stesso.

L'Organo di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, con delibera motivata anche in caso di eventuale diniego di ammissione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

ART.9

Diritti e Doveri dei Soci

I soci iscritti all'Associazione partecipano di diritto alla vita culturale ed organizzativa della medesima. L'esercizio di tale attività è subordinato al regolare versamento della quota annuale. Il versamento della quota annuale è obbligatorio; in caso di mancato pagamento il socio, previa messa in mora da parte dell'Organo di amministrazione, verrà considerato decaduto.

I soci fondatori, ordinari, sostenitori e volontari (se sussistenti), hanno pari diritto elettorale attivo e passivo, a mezzo di un voto per ciascuno, da potersi esercitare a far tempo sin dalla loro iscrizione nel libro degli associati, come consentito in deroga dal comma 1 dell'art.24

Codice Terzo Settore.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione di trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali che vengono depositati presso la sede sociale, facendone richiesta al Presidente tramite e-mail, contatto telefonico o altro mezzo da cui possa risultare la richiesta, purchè effettuata almeno tre giorni prima dell'esame.

ART.10

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni;
- c) per esclusione. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti condizioni: che abbia contravvenuto alle norme o agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; che svolga qualsiasi attività, diretta o indiretta, mirante a politicizzare la propria adesione o il proprio contributo all'attività dell'associazione sì da renderla strumento di interessi non conformi agli scopi previsti dallo statuto; che sia moroso nel versamento della quota associativa anche di un solo anno.

Il provvedimento di esclusione, deliberato dall'Organo di amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, deve essere motivato e comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART.11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione (ex Consiglio Direttivo);
- c) l'Organo di controllo, nei casi in cui, in futuro, dovessero ricorrere i presupposti previsti dalla legge ma a tutt'oggi non sussistenti;
- d) il Revisore Legale, nei casi in cui, in futuro, dovessero ricorrere i presupposti previsti dalla legge ma a tutt'oggi non sussistenti.

ART.12

Assemblea dei Soci - Funzioni

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci fondatori, ordinari, sostenitori e volontari (se sussistenti) in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta; ciascun socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (art.24, comma 4, Codice Terzo Settore).

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria inoltre:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- f) delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) delibera sull'individuazione di altri Enti del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1 Codice Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché sulla nomina di uno o più liquidatori tra i soci in caso di scioglimento dell'Associazione, stabilendone i poteri, e su ogni altro argomento per legge di sua competenza.

Per quanto non specificamente previsto in tema di Assemblea in questo e negli artt. seguenti dello Statuto, si applicherà la normativa prevista all'art.21 c.c.

ART.13

Convocazione Assemblea dei Soci

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione scritta o per posta elettronica, o in qualunque forma che garantisca data certa, contenente l'ordine del giorno, l'orario e il luogo sia della prima che della seconda convocazione che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della metà più uno dei membri dell'Organo di amministrazione o da un terzo dei soci, seguendo gli stessi obblighi di convocazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

ART.14

Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Quorum

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; solo se convocata per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dalla persona nominata dall'Assemblea; il Segretario dovrà redigere verbale con le deliberazioni adottate, di cui ogni socio avrà diritto di trarre copia.

ART.15

Organo di Amministrazione - Composizione

L'Organo di amministrazione (ex Consiglio Direttivo) è composto da cinque membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

L'Organo di amministrazione dura in carica per il periodo fissato dall'Assemblea e comunque per non più di cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Dalla nomina a consigliere non segue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni d'ufficio e previa ratifica dell'Organo di amministrazione.

ART.16

Organo di Amministrazione - Convocazione - Funzioni

L'Organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta al Presidente di almeno due consiglieri.

L'Organo di amministrazione è convocato con avviso scritto o tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno dieci giorni, ed in caso di urgenza tre giorni, prima della data di convocazione.

L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Spetta all'Organo di amministrazione:

- a) deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statuari secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci;
- c) predisporre il bilancio di esercizio nella forma di rendiconto per cassa, stante l'introito annuale inferiore ad €220.000,00, con menzione in bilancio delle voci relative allo svolgimento delle attività diverse da quelle ex art.5 Codice Terzo Settore ed aventi carattere secondario e strumentale, nonché gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio.
- d) determinare l'ammontare della quota associativa annua;
- e) deliberare sulle attività e sui compiti del personale dell'Associazione determinandone mansioni e retribuzioni;
- f) dare pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- g) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- h) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario ed accettare ed impiegare le somme ricevute a titolo di donazione e liberalità da parte di terzi;
- i) approvare il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai soci dell'Associazione;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a circoli, enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- k) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che per legge o per statuto siano riservati all'Assemblea dei soci.

ART.17

Organo di Amministrazione - Cessazione - Sostituzione

Si può decadere dalla carica di amministratore componente dell'Organo di amministrazione:

a) per dimissioni scritte all'Organo di amministrazione; le dimissioni avranno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'Organo di amministrazione riceve la notifica delle dimissioni e le accetta;

b) assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri dell'Organo di amministrazione, lo stesso Organo di amministrazione coopterà altri membri in sostituzione dei mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione o sostituirli, con uguale durata, con altri soci.

ART.18

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione al suo interno, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi a meno che non venga richiesto dai due terzi dell'Assemblea la sua riconferma per ulteriori mandati.

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- cura la predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre per l'approvazione all'Organo di amministrazione e poi all'assemblea;
- prende, in caso d'urgenza, le decisioni che ritiene necessarie e che sottoporrà alla successiva ratifica dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via permanente o transitoria.



ART.17

Organo di Amministrazione - Cessazione - Sostituzione

Si può decadere dalla carica di amministratore componente dell'Organo di amministrazione:

a) per dimissioni scritte all'Organo di amministrazione; le dimissioni avranno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'Organo di amministrazione riceve la notifica delle dimissioni e le accetta;

b) assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri dell'Organo di amministrazione, lo stesso Organo di amministrazione coopterà altri membri in sostituzione dei mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione o sostituirli, con uguale durata, con altri soci.

ART.18

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione al suo interno, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi a meno che non venga richiesto dai due terzi dell'Assemblea la sua riconferma per ulteriori mandati.

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- cura la predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre per l'approvazione all'Organo di amministrazione e poi all'assemblea;
- prende, in caso d'urgenza, le decisioni che ritiene necessarie e che sottoporrà alla successiva ratifica dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via permanente o transitoria.



In caso di dimissioni del Presidente, l'Organo di amministrazione coopterà un socio con qualifica di consigliere fino alla prima assemblea dei soci.

Nelle more della conferma o sostituzione del consigliere cooptato il Vice presidente avrà la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e darà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione.

ART.19

Vice presidente

Contestualmente all'elezione del Presidente, l'Organo di amministrazione nomina al suo interno un Vice presidente.

Il Vice Presidente coadiuva costantemente il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART.20

Segretario

Il Segretario è nominato dall'Organo di amministrazione per non più di tre anni fra i suoi componenti. Esso:

- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee dei soci e dell'Organo di amministrazione;
- cura la convocazione delle Assemblee dei soci e dell'Organo di amministrazione;
- certifica il diritto dei soci a partecipare alle Assemblee;
- aggiorna l'elenco dei soci e delle cariche sociali;
- provvede a disbrigo della corrispondenza;
- cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione nonché del libro dei soci dell'associazione.

ART.21

Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dagli amministratori componenti l'Organo di amministrazione:

- provvede alla riscossione delle entrate e di somme in genere rilasciandone quietanza, e al pagamento delle spese previa ratifica del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente;
- cura la tenuta dei documenti e dei libri contabili nelle forme d'uso;
- tiene l'inventario dei beni dell'Associazione;
- procede a periodiche verifiche contabili e di cassa con il Presidente ed il Vice Presidente;
- esamina e controlla il conto consuntivo e lo accompagna con una relazione che verrà sottoposta all'assemblea dei soci;
- sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione secondo le deleghe a lui conferite dall'Organo di amministrazione;

- ha il potere di firma per la durata del suo mandato sui conto correnti bancari e/postali disgiuntamente dal Presidente che avrà ugual potere.

ART.22

Bilancio

Gli esercizi sociali dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di amministrazione predispone il bilancio di esercizio nella forma di rendiconto per cassa e lo sottopone all'Assemblea entro il termine del trenta aprile di ogni anno.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART.23

Organo di Controllo

Nei casi previsti della legge e solo condizionatamente al ricorrere dei presupposti per cui è fatto obbligo, è nominato un Organo di Controllo monocratico con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

ART.24

Revisore Legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge e solo condizionatamente al ricorrere dei presupposti per cui è fatto obbligo, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

ART.25

Norma di rinvio – Regime transitorio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si far riferimento alle norme del libro I°, titolo II del Codice Civile, alle disposizioni di cui al D.lgs. 3.7.2017 n.117 Codice Terzo Settore e successive modifiche ed alle altre norme vigenti e future in materia di Enti del Terzo Settore.

L'applicazione delle disposizioni statutarie come sopra riformate e della succitata normativa relativa agli ETS, nonché la cessazione di efficacia delle clausole statutarie del regime ONLUS, sono condizionate, quanto all'efficacia, rispettivamente alla decorrenza

del termine di cui all'art.104 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3.7.2017 n.117 Codice Terzo Settore e successive modifiche) e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ai sensi del comma 2 dell'art.101 del D.lgs. 3.7.2017 n.117 Codice Terzo Settore "fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Registri Onlus."

Sab Gufu
Fiorilla Arena
Roberto
Dora Wera
Rizzo Giuseppe
Maria Sima
Ami
Peppe Mattia
Concetta Garipol'

